



Le novità di [Eurojusitalia](http://www.eurojusitalia.eu/)

*La banca dati per l'accesso diretto alla giurisprudenza "italiana" della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea*

<http://www.eurojusitalia.eu/>

**Aggiornamento al 15 giugno 2026**



**L'opinione dell'avvocato generale Medina sul Protocollo Italia-Albania.** Pur riconoscendo che la scelta geografica di ubicare i centri di trattenimento nel territorio di uno Stato terzo rientra nella discrezionalità dei singoli Stati membri, l'avvocato generale ha sottolineato che l'accordo italo-albanese e le relative norme nazionali violano il diritto UE (direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) se modificano la portata concreta delle garanzie procedurali minime previste, appunto, dal diritto UE.

Conclusioni dell'avvocato generale Medina dell'11.6.2026, cause riunite **C-706/25** e **C-707/25**, *Comeri e Sidilli*

[Leggi il testo integrale delle conclusioni QUI](#)



**Definizione agevolata delle liti in materia di IVA. L'opinione dell'avvocato generale Spielmann.** In un contenzioso relativo al recupero di IVA indebitamente detratta per fatture false, l'avvocato generale Spielmann ha concluso che la normativa nazionale (art. 1, commi 186-200, della legge di Bilancio 2023), consentendo sconti fiscali fino al 95% ed esenzioni

da sanzioni e interessi, contrasta con l'obbligo di riscossione integrale delle risorse proprie dell'Unione e con il principio di neutralità fiscale sanciti dall'art. 4, par. 3, TUE e dagli artt. 2 e 273 della direttiva 2006/112/CE (relativa all'imposta sul valore aggiunto). La generalità del condono italiano eccede la discrezionalità degli Stati membri, generando una discriminazione ingiustificata rispetto all'IVA all'importazione, l'unica esclusa dal beneficio.

Conclusioni dell'avvocato generale Spielmann dell'11.6.2026, causa **C-308/25**, *Isolanti Group*

[Leggi il testo integrale delle conclusioni QUI](#)



### **Accise e responsabilità dei magistrati per il mancato rinvio pregiudiziale.**

Adita una seconda volta dal Consiglio di Stato, la Corte, dopo aver ritenuto la direttiva *Bolkestein* inapplicabile al caso di specie poiché non riguarda il settore fiscale, ha stabilito che la direttiva 2008/18 sul regime generale delle accise non osta a misure nazionali relative ai depositi fiscali (magazzini autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per lo stoccaggio delle merci). Quanto alla responsabilità dei giudici nazionali in caso di mancato rinvio pregiudiziale *ex art. 267* TFUE, la Corte ha ribadito che il mancato rinvio da parte del giudice di ultima istanza può comportare responsabilità personale solo in "casi del tutto eccezionali" e in presenza di "colpa grave", e comunque deve essere adeguatamente motivata.

Sentenza dell'11.6.2026, causa **C-386/24**, *Centro Petroli II*, su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato,

[Leggi il testo integrale della sentenza QUI](#)



**Cessione in blocco di crediti deteriorati (NPL) e normativa antiriciclaggio: la disciplina italiana previgente è compatibile con il diritto UE.** In un contenzioso di esecuzione forzata immobiliare, in cui il Tribunale di Brindisi ha sollevato rinvio pregiudiziale sulla compatibilità della normativa nazionale previgente relativa alla cessione dei crediti deteriorati (che non richiedeva la forma scritta *ad substantiam* né la vigilanza antiriciclaggio per i cessionari in blocco di NPL) con le Direttive UE 2015/849 (antiriciclaggio) e 2021/2167 (gestori/acquirenti di crediti), la Corte ha escluso l'applicazione *ratione temporis* e la retroattività della direttiva 2021/2167, nonché la pertinenza della direttiva antiriciclaggio, dichiarando la piena conformità della disciplina italiana previgente al diritto UE.

Sentenza dell'11.6.2026, causa **C-65/25**, *IFIS NPL Investing*, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi

[Leggi il testo integrale della sentenza QUI](#)





**Limiti interni al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a tutela dei legami familiari e dei minori: seguito nazionale della causa *Kinsa*.** Il Tribunale di Bologna ha assolto dal reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 del Testo unico sull'immigrazione – T.U.I.) una donna che aveva fatto entrare in Italia due minori straniere con documenti falsi. Conformandosi alla [sentenza della Corte di giustizia](#), il Tribunale di Bologna ha escluso la tipicità penale del fatto per contrasto con gli artt. 7, 18, 24 e 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali e con l'art. 1, par. 1, lett. a) della direttiva 2002/90/CE (volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali) e ha direttamente disapplicato l'art. 12 T.U.I.

Sentenza del Tribunale di Bologna n. 2695/2025, Seguito nazionale della causa **C-460/23**, *Kinsa*

[Leggi il testo integrale della sentenza QUI](#)



*Prossimamente*

- Sentenza nella causa C-522/24, *Ministero della Difesa* [in tema di obbligo vaccinale per i militari]
- Sentenza nella causa C-880/24 P, *WK / Commissione* [impugnazione- statuto dei dipendenti]